



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2013

Ripubblicato dal 25 marzo 2013 al 9 aprile 2013

In vigore dal 10 aprile 2013

INDICE

Art. 1 Principi generali ed oggetto	pag. 3
Art. 2 Finalità e Compiti	pag. 3
Art. 3 Sede della Consulta	pag. 4
Art. 4 Criteri di costituzione e di adesione	pag. 4
Art. 5 Organi della Consulta	pag. 5
Art. 6 L'Assemblea	pag. 5
Art. 6 Il Consiglio Direttivo	pag. 6
Art. 7 Il Presidente ed il Vice Presidente	pag. 7
Art. 8 Convocazione dell'Assemblea	pag. 7
Art. 9 Revisioni del Regolamento	pag. 7
Art. 10 Disposizioni transitorie e finali	pag. 8

Art.1 . Principi generali ed oggetto

L'Amministrazione Comunale di Codogno vuole porre al centro delle proprie scelte politiche ed amministrative la famiglia, perché riconosce in essa un valore fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la realizzazione delle persone. Essa costituisce l'ambito naturale in cui si trasmettono i valori morali e civili ed è espressione di coesione sociale e di solidarietà .

Per il raggiungimento di questo obiettivo, il Comune di Codogno istituisce la "Consulta della Famiglia" quale organismo propositivo e costruttivo per la realizzazione di progetti a sostegno della famiglia stessa.

Art. 2 Finalità e Compiti

La Consulta Comunale della Famiglia è un organismo di supporto all'amministrazione comunale con funzioni propositive e consultive che viene interpellato in merito a vari aspetti e problematiche familiari .

Le principali finalità e compiti sono :

- Promuovere iniziative che valorizzino la famiglia diffondendo una cultura che riconosca in essa la cellula fondamentale per lo sviluppo e la crescita della comunità locale ;
- Valorizzi il ruolo della famiglia favorendo lo sviluppo di reti familiari e favorisca confronto fra soggetti sia pubblici che privati , operanti sul territorio, in un'ottica di coordinamento e valorizzazione delle risorse presenti e disponibili ;
- Promuovere iniziative volte a facilitare l'inserimento delle nuove famiglie sul territorio comunale e la loro integrazione ;

- Informata preventivamente sui progetti inerenti le tematiche della famiglia , esprime parere non vincolante sugli argomenti affrontati e, se richiesto, coopera alla loro elaborazione mediante proposte e partecipazione attiva ai progetti stessi.
- Effettua e trasmette all'Amministrazione studi e ricerche che riguardano le situazione delle famiglie sul territorio e la loro evoluzione;
- Elabora e sottopone all'Amministrazione progetti ed iniziative inerenti la famiglia ;
- Promuove concrete esperienze di partecipazione fra le associazioni.

Art 3 . Sede della Consulta .

La sede coincide con il Comune di Codogno . A tale fine ed altresì per consentire a tale organismo di operare , l'Amministrazione Comunale mette a disposizione per le assemblee una propria sala idonea che dovrà possedere le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

Art.4 Criteri di Costituzione e di adesione

Possono aderire alla Consulta Comunale della Famiglia , enti, associazioni e gruppi senza fini di lucro , iscritti o anche non iscritti ad appositi Albi purché operanti nel territorio di Codogno e che contemplino quali attività prevalenti quelle specifiche ed a favore della famiglia.

La domanda di adesione deve indicare la denominazione del gruppo / associazione/ ente ed indicare un referente nominativo quale incaricato formalmente di rappresentare l'associazione , oltre ad un suo

sostituito, eventuali componenti nonché i recapiti telefonici o informatici .

Per gli enti , le Associazioni ed i gruppi in possesso di riconoscimento giuridico e/o iscritti ad Albi , la domanda dovrà essere corredata da copia dello statuto , dei dati relativi ed indicanti la registrazione .

Nel caso di gruppi informali cioè non iscritti ad alcun Albo né aventi riconoscimenti giuridici , la richiesta dovrà essere corredata da una autocertificazione attestante scopi di democraticità, assenza fini di lucro nonché dichiarazione di intenti e motivazioni a partecipare alle attività della Consulta .

La domanda iniziale andrà indirizzata all'Amministrazione Comunale e sarà vagliata la sussistenza dei requisiti formali ed informali sopra descritti .

Le nuove richieste che perverranno dopo la prima costituzione della Consulta seguiranno medesimo iter ma saranno esaminate e sottoposte a parere anche del Consiglio Direttivo della Consulta stessa , prima dell'approvazione formale da parte dell' Organo Comunale competente .

Le domande accolte positivamente saranno poi rese note all'assemblea. Tutte le associazioni/ Enti / gruppi riconosciuti giuridicamente o gruppi informali aderenti alla Consulta dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione del loro atto costitutivo o di quanto autocertificato .

Art 5 . Organi della Consulta

Gli organi della Consulta sono :

- L'Assemblea
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente e il Vice-Presidente

Art. 6 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da un solo rappresentante di ogni Ente, Associazione / gruppo riconosciuto giuridicamente o informale aderente alla Consulta designato come previsto all'art 4.

I rappresentati possono essere sostituiti ma devono essere comunicati tempestivamente all'Amministrazione Comunale per iscritto .

Possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Sociali e, su invito del Presidente o di almeno tre associati, i Funzionari dei servizi competenti, i Presidenti di altre Commissioni per le materie eventualmente trattate o singoli esperti al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

L'Assemblea provvede a :

- Eleggere il Presidente , il Vice Presidente e il Consiglio direttivo
- Esprimere parere relativamente alle decisioni del Consiglio direttivo
- Esprimere pareri, indirizzi, suggerimenti sulle proposte sottoposte dal Comune
- Proporre iniziative, ricerche da sottoporre all'Amministrazione comunale

Essa si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti iscritti ai gruppi aventi riconoscimento giuridico ; le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti iscritti a tali gruppi .

I rappresentanti dei gruppi non aventi riconoscimento giuridico , partecipano alle riunioni esprimendo i propri pareri ma non hanno potere di voto nelle decisioni assunte .

Art 7 . Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da Presidente, Vice-Presidente e 2 membri dell'Assemblea e vengono individuati fra i gruppi riconosciuti giuridicamente .

Oltre a quanto già espresso, provvede a :

- Coadiuvare il presidente nello svolgimento dei propri compiti
- Svolgere attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea
- Attuare gli indirizzi e le delibere dell'Assemblea
- Instaurare i rapporti con i membri dell'Assemblea
- Esprimere parere relativamente alle richieste di nuove adesioni alla Consulta
- Redigere annualmente una relazione sull'attività svolta, i risultati conseguiti nonché un'illustrazione sui bisogni e sulle necessità rilevate

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi esercitando le funzioni a titolo gratuito .

Art. 8 . Il Presidente ed il Vice-presidente

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- Convoca e presiede l'assemblea
- Rappresenta la consulta all'esterno

- Sottoscrive insieme agli appartenenti al consiglio direttivo gli atti della consulta
- Mantiene i rapporti con le istituzioni
- Relaziona all'amministrazione comunale quando questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.

Il Vice-Presidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo .

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente su:

- Iniziativa personale
- Decisione assunta dall'assemblea nell'ultima riunione valida
- Richiesta di almeno 1/3 dei componenti della Consulta

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 Revisioni del Regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento da sottoporre all'Organo Comunale Competente , possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'assemblea iscritti ai gruppi riconosciuti giuridicamente e approvate dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei suoi 2/3 dei componenti di tali gruppi .

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento eventualmente in contrasto con norme specifiche previste da nuove leggi in materie o modifiche delle stesse , si intendono annullate .

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento in termini anche di tempi procedurali, si fa riferimento alle attuali normative vigenti in materia .